

## DETRAZIONE DEL 55% APPROVATE DEFINITIVAMENTE DAI DUE RAMI DEL PARLAMENTO LE NUOVE REGOLE

Le nuove regole per beneficiare della detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, compresa la sostituzione o installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con **caldaie a biomasse**, sono diventate legge dello Stato.

Infatti il Decreto legge 29.11.2008 n°185 che porta il titolo: "misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", è stato convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28-1-2009 - Suppl. Ordinario n.14.

Il testo approvato alla Camera è identico a quello del Senato, quindi l'art. 29 comma 6 che interviene in questo argomento riprende gli stessi contenuti che abbiamo commentato nella nostro precedente comunicato.

In sintesi con le modifiche apportate la situazione della detrazione del 55% è la seguente:

### I CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO PER LA DETRAZIONE DEL 55%

- **per le spese sostenute nel 2008** non cambia nulla, restano in vigore le regole già previste. L'avente diritto continuerà a detrarre in quote da 3 a 10 a seconda dell'opzione iniziale ;
- **per gli interventi che saranno realizzati nel corso del 2009 e 2010**, alle procedure già in vigore si aggiunge l'obbligo di inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate. La modulistica e le modalità di invio verranno definiti entro 30 giorni dal 29 gennaio 2009 , data di entrata in vigore definitiva della legge. Non è più previsto il sistema del silenzio dissenso, ma la **comunicazione alla Agenzia delle entrate dovrebbe avere scopo informativo** e non autorizzativo. **Le spese sostenute** in questo periodo non potranno essere detratte in quote da 3 a 10 anni, bensì **In 5 rate annuali di pari importo**.

### CHI PUÒ USUFRUIRNE le regole precedenti non cambiano

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all'agevolazione:

- ✚ **le persone fisiche**, compresi gli esercenti arti e professioni;
- ✚ i contribuenti che conseguono **reddito d'impresa** (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- ✚ **le associazioni tra professionisti**;
- ✚ **gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale**.

Tra le persone fisiche possono fruire dell'agevolazione anche:

- i titolari di un diritto reale sull'immobile;
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
- gli inquilini;
- chi detiene l'immobile in comodato.

### COSA SI INTENDE PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

**Per interventi di riqualificazione energetica si intendono quelli che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento** rispetto ai valori riportati nelle tabelle riportate nell'allegato C del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 febbraio 2007 e succ. mod.

L'Agenzia delle Entrate con circolare n°36 del 31 maggio 2007 ha affrontato una serie di aspetti applicativi Al punto 3.1 la circolare esplicitamente afferma: " ...si deve ritenere che la categoria

degli interventi di riqualificazione energetica comprenda qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma. Vi rientrano a titolo esemplificativo, la sostituzione o installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, **con caldaie a biomasse**, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione .....

#### **ATTENZIONE SOLO SU EDIFICI ESISTENTI**

- Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano **eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti**, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l'attività d'impresa o professionale). Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell'immobile.

#### **IL NOSTRO COMMENTO**

Fortunatamente quindi il percorso per la detrazione del 55% continua, sia pure con qualche lieve modifica.

Le difficoltà e le riduzioni per l'accesso a questo incentivo, generate dalle prime versioni proposte dal Governo, sono state modificate positivamente dal Parlamento. Purtroppo le iniziali proposte di restrizioni hanno comunque prodotto perplessità e incertezza sui potenziali fruitori, che bisogna ora recuperare con una informazione corretta.

Dal nostro punto di vista ripetiamo un principio sul quale riteniamo debba basarsi questa agevolazione: L'investimento sulla detrazione del 55% deve considerarsi alla stessa stregua di **una grande opera pubblica diffusa** i cui benefici sono goduti da tutta la comunità!!

Per quanti fossero interessati ad approfondire le procedure per beneficiare della detrazione del 55% consigliamo di consultare il sito dell'ENEA [www.enea.it](http://www.enea.it) nella sezione INCENTIVI FINANZIARIE.

AIEL ASSOCIAZIONE ITALIANA ENERGIE AGROFORESTALI

Viale dell'Università 14

35020 LEGNARO PD

tel 049 8830722

[www.aiel.cia.it](http://www.aiel.cia.it)